



COMUNE DI FORTE DEI MARMÌ

Provincia di Lucca

1° - SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA DETERMINAZIONE N. 1458 DEL 06/12/2022

OGGETTO: Costituzione Fondo per le risorse decentrate anno 2022 - Personale non Dirigente

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 63 del 29.12.2021 ha approvato il D.U.P. 2022-2024;
- il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 64 del 29.12.2021 ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;

Visti gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli PEG così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14.01.2022;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Visto l'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17.07.2020, n. 77;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco n. 107 del 16.09.2022 di conferma dell'incarico Dirigenziale per il Servizio Personale – Trattamento giuridico ed economico

Osservato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi

contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

Visto l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nonché il decreto attuativo del 17.03.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

Richiamata la determinazione n. 378 del 30.04.2021 di costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2021 ex art. 67 CCNL 21.05.2018;

Ritenuto di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle nuove regole normative e contrattuali sopra citate;

Osservato che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 407 del 02.12.2021 è stata approvata il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024;
- con parere n. 41 datato 02 dicembre 2021 il Revisore Unico ha accertato che il suddetto piano rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 e che in conseguenza delle assunzioni previste nello stesso l'equilibrio pluriennale del bilancio risulta garantito, esprimendo pertanto parere favorevole ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 369 del 02/11/2022 sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate al personale non Dirigente per l'anno 2022;

Dato atto che in virtù delle nuove regole contrattuali:

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018) ;
- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 2004 pari allo 0,20 del monte salari 2001 esclusa dirigenza;
- *a decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse a carico del fondo negli enti con la dirigenza destinate alla retribuzione di posizione e risultato escono dal fondo per € 83,350,00;*
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di €. 11.065,60 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2019 per un importo complessivo di €. 9.752,43 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate – anno 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, del la legge 296/2006;

Richiamato il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la

corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Vista l'allegata relazione tecnico-finanziaria di cui alla circolare n. 25/2012 della Ragioneria generale dello Stato predisposta relativamente alla parte di costituzione del fondo;

Acquisita la certificazione positiva della predetta relazione di costituzione del fondo da parte dell'organo di revisione, come da verbale n. 10 del 02/12/2022;

Dato atto che la presente determinazione è stata trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del la legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di costituire, ai sensi del l'art. 67 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 21 maggio 2018, il Fondo del le risorse decentrate per l'anno 2022, come da prospetto allegato, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
3. Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura nei sottoelencati capitoli, afferenti la spesa del personale, del Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2021 e successive variazioni;
 - capitolo 9242/01 "Fondo Incentivante la Produttività" per € 595.000,00 ;
 - capitolo 740/00 "Incentivo Progettazioni" per € 101.811,56;
 - capitolo 9242/07 RP 2021 "Fondo Straordinario Personale di ruolo" per € 15.599,60
5. Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione;
6. Di dare atto che, per la dovuta informazione, il presente atto sarà trasmesso alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005